

Civile Ord. Sez. 5 Num. 21732 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: DE SIMONE MASSIMILIANO
Data pubblicazione: 25/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16542/2022 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- ricorrente -

contro

Addamo Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Osnato,
giusta procura agli atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n.
557/2022, depositata il 25/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal
Consigliere Massimiliano De Simone.

FATTI DI CAUSA

1. Con tre diversi avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2007 e 2008, emessi a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l'Agenzia delle Entrate ha contestato a Vincenzo Addamo, titolare di un'impresa individuale esercente, in convenzione con gli operatori della grande distribuzione, attività di "drogherie, salumerie, pizzerie e simili", maggiori ricavi d'impresa (e maggiore volume d'affari) per euro 39.947,10 (anno 2007) e 89.672.25 (anno 2008), determinati, mediante metodo analitico-induttivo, applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico del 36,062%, con conseguente maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA dovute.

2. Il contribuente ha impugnato i tre atti impositivi dinanzi alla CTP di Agrigento, che, con le sentenze nn. 3770/04/15, 3771/04/15, 3772/04/15, e dopo aver espletato una CTU, ha parzialmente accolto le ragioni del contribuente, ordinando, sulla scorta delle conclusioni dell'ausiliario, la riduzione dell'aliquota del ricarico medio ponderato al 29,855% e la esclusione dal costo del venduto delle merci non destinate alla vendita, per un valore di €. 11.196,35.

3. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 557/19/2022, depositata il 25 gennaio 2022, ha accolto, previa riunione, l'appello del contribuente, avendo rilevato l'insussistenza dei presupposti per la ricostruzione induttiva dei ricavi in presenza di una contabilità che, per gli anni 2007 e 2008, era stata regolarmente tenuta.

4. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'Ufficio, formulando un solo motivo.

5. Il resistente ha depositato controricorso.

6. In data 12.6.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., evidenziando che la CTR, nel ritenere non giustificato il disconoscimento della contabilità e il ricorso al metodo induttivo di conteggio dei ricavi, non ha tenuto conto degli elementi presuntivi indicati dall'Ufficio, consistenti nella riscontrata, e incongrua, antieconomicità dell'andamento degli affari dell'impresa, ritenuta dall'Ufficio sul rilievo della constatazione che il contribuente, per l'anno 2007, aveva dichiarato una percentuale di ricarico pari soltanto al 12,05%, da ritenersi non attendibile anche soltanto richiamandosi alle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso Addamo - che, nel corpo del PVC, ha riconosciuto come veritiera, per il 2009, la percentuale di ricarico del 36% -, e, per l'anno 2008, aveva dichiarato un ricavo inferiore al costo della merce acquistata e non rinvenuta fra le rimanenze finali.

2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal resistente, dovendosi rilevare che la doglianza dell'Ufficio è finalizzata, esclusivamente, a censurare la non corretta applicazione delle regole enunciate da questa Corte in tema di accertamento analitico - induttivo.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Per consolidato orientamento di legittimità, in tema di accertamento l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest'ultima sia intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave, quale l'abnormità della

percentuale di ricarico (Sez. 5, n. 27552/2018). Ancora di recente, questa Corte ha precisato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni (Sez. 5, n. 24773/2025).

Dall'esame dell'avviso di accertamento, il cui contenuto è stato richiamato nel ricorso introduttivo, si evince che la società ha dichiarato, negli anni in questione, perdite o utili irrisori, senza essere interessata da eventi imprevedibili o straordinari; si tratta di un comportamento anomalo che già di per sé è sufficiente a giustificare una rettifica del reddito.

E' anche il caso di richiamare l'orientamento per cui, in tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza per il calcolo della percentuale media sulla base delle fatture prodotte - atteso che lo stesso contribuente le ritiene rappresentative della propria attività commerciale - al fine di ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, e che in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, restando il contribuente il soggetto più vicino al soddisfacimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ai fini della dimostrazione di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in

altri periodi di imposta l'applicazione di percentuali diverse. (Cass. Sez. 5, 12/04/2022, n. 11717, Rv. 664491 - 01).

4. La CTR, nella sentenza impugnata, non si è uniformata ai principi sopra esposti, sicché si impone un nuovo esame del merito che sia rispettoso delle statuizioni di questa Corte.

5. La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli